### SIMULAZIONE MODELLO ARERA PIANO FINANZIARO 2021

#### **NOTA TECNICA**

## 

del: 15/04/2021
Il 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 443/2019 ha stabilito le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e ha reso noti i principi basilari del nuovo metodo, ovvero: incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

In continuità con il d.P.R. 158/1999, l'Autorità ha mantenuto la classificazione dei costi in base alle attività che compongono il servizio, alla natura dei costi (costi operativi, di capitale e costi comuni) e la ripartizione tra quota fissa e variabile perla ripartizione del montante complessivo.

Nel dettaglio, i costi dei servizi regolati dal nuovo metodo tariffario sono:

- | spazzamento e lavaggio strade;
- raccolta e trasporto;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti.

I costi non includono i costi sostenuti nel 2019 per le attività di diserbo.

Il metodo tariffario, impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce un sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il sistema locale a gestire integralmente i rifiuti, inoltre, prevede costi operativi incentivanti prospettici (COI) in funzione degli obiettivi di miglioramento della qualità o di variazioni del perimetro gestito dal Gestore.

Con deliberazione n. 493/2020 ARERA ha aggiornato il metodo tariffario ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario 2021. La suddetta deliberazione prevede, in considerazione del protrarsi della pandemia da COVID-19, la possibilità dell'inserimento della componente aggiuntiva di costo (COV) sia per la parte fissa che per la parte variabile.

Le regole di riconoscimento dei costi sono basate sui seguenti punti:

- una puntuale definizione delle attività che rientrano nel computo tariffario;
- l'identificazione degli oneri (come risultanti da fonti contabili obbligatorie relative ad un anno base [a-2]) afferenti alle attività di cui al punto precedente;
- riclassificazione delle menzionate voci di costo (rettificate sulla base di specifiche poste "rettificative") nelle componenti "costi operativi di gestione", "costi comuni" e "costi d'uso del capitale";
- l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie;
- una impostazione regolatoria di carattere asimmetrico, in cui le valutazioni e i calcoli sottesi alle singole componenti di costo, in situazioni di equilibrio economico e finanziario, potranno riflettersi (nel periodo 2020-2021) in incrementi dei corrispettivi nella misura in cui si ritenga necessario assegnare obiettivi di miglioramento gestionale, nella forma di più elevate prestazioni erogate agli utenti o di modifiche del perimetro gestionale;
- l'introduzione di modalità graduali per il recupero di eventuali scostamenti originati dall'applicazione della riforma in discorso con riferimento ai costi relativi agli anni 2018 e 2019;
- l'individuazione di incentivi tali da consentire agli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici da ripartire tra operatori e utenti,

introducendo a partire dall'anno 2020 un fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia derivante dal trattamento dei rifiuti urbani, ad eccezione dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali di recupero degli imballaggi alle piattaforme del Consorzio CONAI:

la regolazione della remunerazione del capitale investito sul modello del WACC e in considerazione della natura composita del servizio del ciclo integrato dei rifiuti.

Nel seguito vengono richiamati invece i principali riferimenti normativi in materia di gestione dei rifiuti e disciplina tariffaria. 💉

- Il D. Lgs. 152/2006, nella parte IV, contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e tra l'altro:
- definisce la "gestione" dei rifiuti, come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario" (articolo 183, comma 1, lett. n);
- definisce la "gestione integrata dei rifiuti" come "il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti" (articolo 183, comma 1, lett. ll), ove l'attività di spazzamento delle strade è "una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito" (articolo 183, comma1, lett. oo).

Con riferimento invece alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare. In particolare, l'articolo 1 della legge 147/13:

- al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/1999 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", il comune "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti";
- al comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"; - al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

L'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Inoltre, l'articolo 193 del D. Lgs. 267/2000 attribuisce agli enti locali la possibilità di modificare le tariffe nel corso dell'esercizio finanziario, in caso di esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Con deliberazione 443/2019 del 31/10/2019, l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla legge 205/2017 e dalla legge 481/1985, ha definito, in ordine all'impianto della regolazione tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.

deducation of all and all the year in adjusting

13 miles of the state of the st

Di seguito si riportano in sintesi gli articoli di riferimento, indicati nell'Allegato A della deliberazione di ARERA n. 443/2019, alla base della bozza di modello di calcolo simulato per la determinazione dell'entrata tariffaria per l'anno 2021 nei relativi Fogli del File "Simulazione Modello" allegato alla presente.

#### Art. 2

Entrate tariffarie di riferimento

In ciascun anno  $a = \{2020,2021\}$ , il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$$

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\Sigma TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COI_{TV,a}e^{exp} - b(ARa) - b(1 + \omega a)AR_{CONAI}, a + (1 + \gamma a)RC_{TV}, a/r$$

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\Sigma TFa = CSLa + CCa + CKa + COI_{TF,a}exp + (1+\gamma a) RC_{TF},a/r$$

#### Art. 3

Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

In ciascun anno  $\alpha = \{2020,2021\}$  è applicata la seguente condizione:

$$\frac{0.8 \leq \Sigma \ TV_{a} \leq 1.2}{\sum TV_{a-1}}$$

#### Art. 4

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$  il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 rispetta il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Il parametro  $\rho a$  (rho) è determinato sulla base della seguente formula

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

• rpia è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;

- Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

In ciascun anno a=  $\{2020,2021\}$ , i coefficienti QLa e PGa sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI
QUALITA' RESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO LIVELLI DI QUALITA'	SCHEMA I PGa=0 QLa=0	SCHEMA II PGa≤3% QLa=0
QU PRES	MIGLIORAMENTO LIVELLI DI QUALITA'	SCHEMA III PGa=0 QLa<2%	SCHEMA IV PGa≤3% QLa≤2%

### Titolo V – COSTI EFFICIENTI PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019

#### Art. 15

Componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2), ossia 2018 e 2019, i costi relativi all'anno di riferimento sono aggiornati sulla base della media dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi), calcolata rispettivamente con riferimento ai 12 mesi da luglio 2017 a giugno 2018 e da luglio 2018 a giugno 2019. Tale media è rispettivamente pari a 12018 = 0,70% e a 12019 = 0,90%.

In ciascun anno  $a = \{2020,2021\}$ , la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all'anno (a-2) è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite dall'Autorità  $(TV_{a-2}^{new})$  e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2) ( $\Sigma TV_{a-2}^{old}$ ):

$$RC_{TV}, a = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$$

In ciascun anno  $a = \{2020,2021\}$ , la componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all'anno (a-2) è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall'Autorità ( $\sum TF_a - 2^{new}$ ) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2) ( $\sum TF_{a-2^{old}}$ ):

$$RC_{TF}, a = \sum TF_{a-2}^{new} - \sum TF_{a-2}^{new}$$

# **Art. 16**Gradualità

In ciascun anno  $a = \{2020,2021\}$ , la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando alla somma delle componenti  $RC_{TV}$ ,  $a \in RC_{TF}$ , a, determinata secondo quanto previsto dal precedente Articolo 15, il coefficiente di gradualità  $(1+\gamma a)$ , determinato dall'Ente territorialmente competente.

In ciascun anno  $a = \{2020,2021\}$ ,  $\gamma a$  è dato dalla seguente somma:

$$\gamma a = \gamma 1.a + \gamma 2.a + \gamma 3.a$$

dove:

- $\gamma 1,a$  è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma 2.a$  è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma 3.a$  è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

In ciascun anno  $a = \{2020,2021\}$  il costo unitario effettivo (CUeffa-2) da considerare nell'ambito della gradualità è il seguente:


$$CU^{eff}_{a-2} = (\Sigma TV_{a-2}^{old} + \Sigma TF_{a-2}^{old}) / q_{a-2}$$

dove,  $q_{a-2}$  indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno (a-2).

In ciascun anno  $a = \{2020,2021\}$ , il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma a)$  è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo  $(CU^{eff}_{a-2})$  e il *Benchmark* di riferimento pari al:

- nel caso di PEF per singolo comune:
- o fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario

Nel caso in cui risulti  $CU^{eff}_{a-2} \le Benchmark$ , per ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , i parametri  $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}$  e  $\gamma_{3,a}$  di cui al comma 16.2, sono determinati dall'Ente territorialmente competente nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:



#### Premessa metodologica

La simulazione del modello di calcolo dell'entrate tariffarie per il 2021 è stata effettuata applicando le logiche ed i criteri del MTR varato il 31 ottobre 2019 da ARERA con la deliberazione n. 443, successivamente integrata con le deliberazioni nn. 238 e 493 del 2020, con le seguenti assunzioni.

Tale metodologia, come noto, si deve basare sulla determinazione delle entrate tariffarie a copertura del servizio di igiene urbana consuntivati dal gestore del servizio, così come risultanti dalle fonti contabili obbligatorie.

Costi anno 2019 per determinare la base dei costi da coprire con le entrate tariffarie dell'anno 2021.

Per quanto riguarda il valore del CK (costo d'uso del capitale), si è proceduto a seguire quanto stabilito nel Titolo IV artt. 10-11-12-13-14 della deliberazione di ARERA n. 443/2019 e aggiornato con l'articolo 1 della deliberazione di ARERA n. 493/2020.

#### 2. Assunzioni di fondo

La simulazione effettuata, al fine di determinare la valorizzazione del livello delle entrate tariffarie 2021, è stata condotta in funzione della valorizzazione di alcuni parametri, la cui determinazione è <u>rimessa alla esclusiva discrezionalità dell'ente locale</u>, discrezionalità che deve essere esercitata con riferimento ai seguenti coefficienti e fattori riferiti a quanto segue:

- a. coefficiente di gradualità (y): esso aumenta o riduce la quota di conguaglio recuperabile e riferito allo scostamento tra costi riconoscibili del 2019 e pertinenti entrate tariffarie di quell'anno;
- b. *elemento r*: è il numero di rate, fino ad un massimo di 4, fissate dall'ente locale per il recupero del conguaglio di cui al punto che precede;
- c. fattore b: è il fattore che aumenta o riduce la quota parte di ricavi derivanti dalla vendita di materiali o energia che il gestore può trattenersi;
- d. fattore  $\omega$ : è il fattore correttivo del fattore b, che aumenta o riduce la quota parte di ricavi derivanti unicamente dai corrispettivi CONAI che il gestore può trattenersi;
- e. *coefficiente X*: è il coefficiente che aumenta o riduce il limite di incremento delle entrate tariffarie (e quindi consente una maggiore o minore crescita della TARI) in funzione del recupero di produttività che l'ente locale intende determinare a carico del gestore;
- f. coefficienti QL e PG: sono i coefficienti da determinarsi in funzione di obiettivi di miglioramento della qualità o di variazioni del perimetro gestito, che possono essere intercettate nella componente prospettica di costo operativo COI<sup>exp</sup>;
- g. coefficiente C19<sub>2021</sub>: è il coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore nel 2021 al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Il complesso dei fattori sopra descritti valorizzati nei loro valori minimi e massimi, hanno i seguenti impatti economici sulla **Tariffa 2021** rispettivamente:

- 1. riducono/aumentano la quota di conguaglio recuperabile e riferito allo scostamento tra costi riconoscibili del 2019 e pertinenti entrate tariffarie di quell'anno;
- 2. aumentano/riducono il numero di rate in cui tale conguaglio può essere recuperato;
- 3. riducono/aumentano la quota parte di ricavi derivanti dalla vendita di materiali o energia che il gestore può trattenersi;
- 4. riducono/aumentano la quota parte di ricavi derivanti unicamente dai corrispettivi CONAI che il gestore può trattenersi;
- 5. punto e., punto f. e punto g. riducono/aumentano il limite di incremento delle entrate tariffarie.

#### Simulazione Modello di Calcolo PEF 2021:

Nelle tabelle riportate più avanti sono indicati i parametri utilizzati per la costruzione del PEF 2021, i quali, come citato nella deliberazione di ARERA n. 443/2019, "sono determinati dall'Ente territorialmente competente".

Nello specifico, per il calcolo del rho, utile a determinare il vincolo di crescita della tariffa rispetto all'anno precedente, sono stati considerati:

- inflazione programmata 1,7%, come art 4 del MTR.
- X<sub>a</sub> recupero di efficienza considerato un valore intermedio pari a 0,25%. L'art. 4 del MTR detta un valore compreso fra 0,1% e 0,5%.
- QL<sub>a</sub> coefficiente di miglioramento della qualità, considerato un coefficiente intermedio pari a 1,5%, obiettivo di miglioramento degli standard contrattuali. L'art 4 del MTR detta un intervallo compreso tra 0% e 2%.

- PG<sub>a</sub> coefficiente di valorizzazione modifiche perimetro gestionale pari a 1,5%, considerato il possibile ampliamento dei servizi di pulizia (aree verdi). L'art. 4 del MTR detta un valore compreso tra 0% e 3%.
- C19<sub>2021</sub> considerato un valore pari a 0%, in quanto i costi da Covid-19 possono essere assorbiti nel PEF non tenendo conto di tale coefficiente. L'art. 2.4 della deliberazione di ARERA n. 493/2020 prevede la facoltà di applicare un valore compreso tra lo 0% e il 3%.

I valori del gamma determinati dall'Ente territorialmente competente utilizzati per il calcolo sono i seguenti:

 $\gamma_1 = -0.35$ 

 $\gamma_2 = -0.25$ 

 $\gamma_3 = -0.10$ 

#### COI non valorizzati.

L'MTR fissa all'art. 2 un intervallo del fattore di **sharing (b) compreso tra 0,3-0,6**, ed un intervallo del fattore **omega compreso tra 0,1-0,4**, con l'obiettivo di permettere al gestore di trattenere quota parte dei ricavi, anch'essi "determinati dall'Ente territorialmente competente".

Per il 2021 Roma Capitale ha determinato i parametri relativi alla valorizzazione dei fattori di sharing attestandosi vicino ai valori minimi degli intervalli previsti dalla metodologia MTR. In dettaglio:

- Fattore di sharing 0,35
- Fattore omega 0,15

In questo modo Roma Capitale per l'anno 2021 ha determinato di portare in diminuzione della Tariffa 2021 il 35% dei ricavi non derivanti dal CONAI (AR<sub>a</sub>) e il 40% dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (AR<sub>CONAI,a</sub>) lasciando ad AMA S.p.A. le quote rimanenti. Questa scelta ha, in sostanza, lo scopo di incentivare il più possibile l'Azienda ad intraprendere iniziative finalizzate all'ottimizzazione e allo sviluppo della raccolta differenziata.

COSTI COVID-19: 4,5 mln di euro (raccolta utenze COVID, mascherine, sanificazione mezzi e sedi operative).

Così suddivisi:

- 1,0 milione di euro per i servizi di raccolta dedicate agli utenti risultati positivi al tampone (COVID-19) o posti in quarantena obbligatoria. Tali costi previsionali rientrano pertanto nei COV<sub>TV</sub>.

- 3,5 milioni di euro complessivamente, per l'acquisto di DPI (mascherine, guanti e gel sanificanti) 1,0 milioni di euro; la sanificazione delle sedi di lavoro 1,5 milioni di euro; la sanificazione degli automezzi adibiti alla raccolta e spazzamento 1,0 milione di euro. Tali costi previsionali rientrano pertanto nei COV<sub>TF</sub>.

AMA S.p.A. con nota prot. 0024716.U del 26/03/2021 ha fornito un maggior dettaglio della previsione dei costi in parola, dal quale si desume un primo consuntivo di costi sostenuti nel 2020 pari a circa euro 5,9 milioni e del primo bimestre 2021 pari a circa euro 1,2 milioni.

Con i parametri sopra descritti, si rimettono le tabelle di calcolo:

Tab. 1 - Rho

Per l'anno 2021, con parametri pari a quelli utilizzati per il PEF 2020:

<u> </u>	2021	
Rho State Control	4,45%	
Rote	1,70%	
X	-0,25%	
PG PER SECTION	1,5%	
QL TO THE	1,5%	

Tab. 2 – Conguaglio RCTF

Conguaglio negativo lordo, da parametrizzare con la matrice dei fattori gamma

	2019	2021
$RC_{TF,a}$		- 47.223.160,71€
$TF_{a-2}^{new}$	252.830.904,90€	
$CSL_{a-2}^{new}$	121.052.289,40 €	487.458,87€
CC <sub>a-2</sub>	89.172.859,08€	- 25.908.639,87€
$CARC_{a-2}^{new}$	21.723.841,49€	
$CGG_{a-2}^{new}$	67.449.017,58€	
$CCD_{a-2}^{new}$	- €	2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
CO <sup>new</sup> <sub>AL,a-2</sub>	- €	
CK <sup>new</sup> a-2	42.605.756,42€	- 21.801.979,70€

Applicando i fattori gamma evidenziati in giallo, anch'essi "scelti dall'Ente territorialmente competente": fattore gamma pari a -0,7 e numero di rate di recupero pari a 2.

Pertanto, si determina che il conguaglio negativo per complessivi -47,22 milioni di euro, solo il 30% viene portato in diminuzione della tariffa e suddiviso in 2 rate per un importo di:

$(1+\Upsilon_a)RC_{TF,a}/r$ - 7.083.474
-----------------------------------------

Tab. 3 – Conguaglio RCTV

	2019	2021
RC <sub>TV,2</sub>		35.729.879,93€
TVnew	449.283.551,33€	
CRT <sub>a-2</sub>	98.497.537,77€	6.089.176,80 €
$CTS_{a-2}^{new}$	156.579.046,03€	25.786.085,27 €
$CTR_{a-2}^{new}$	27.898.536,89€	27.898.536,89€
$CRD_{a-2}^{new}$	169.354.281,88€	- 49.514.860,19€
$\overline{b}(AR_{a-2}^{new})$	794.797,50€	
AR <sub>a-2</sub> <sup>new</sup>	2.649.325,02€	
$\overline{b}(AR_{CONAI,\alpha-2}^{new})$	2.251.053,73 €	
ARnew ARCONALa-2	7.503.512,44€	

Applicando i fattori gamma evidenziati in giallo, anch'essi "scelti dall'Ente territorialmente competente", tali da minimizzare il coefficiente di gradualità, si determina un fattore gamma pari a - 0.7 e fissate le rate di recupero in 2.

Pertanto, si determina che il conguaglio positivo della parte variabile per complessivi 35,7 milioni di euro, il 30% viene portato in aumento della tariffa e suddiviso in 2 rate per un importo di:

		T
	14 \ D.O.	E 250 401 00 6
1(1 + 1)	$(Y_a)RC_{TV,a}/r$	5.359.481,99€
	- a)=\cup \(	<u> </u>

#### Conclusioni

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, circa la metodologia di calcolo, il MTR determinerebbe una tariffa relativamente ai costi sostenuti dal gestore AMA S.p.A. per l'anno 2021, come di seguito specificato:

#### Tabella simulazione TARIFFA 2021

	2021
Та	€ 705.181.134,52
TVa	€ 467.415.371,23
TFa	€ 237.765.763,29
T <sub>2020</sub>	€ 701.963.636,57
rapporto entrate tariffarie su anno precedente	1,004584
vincolo crescita (1+ρ <sub>a</sub> )	1,044500
Controllo su limite di crescita	nessun correttivo
T <sub>a</sub> massimo ammesso a riconoscimento	€ 705.181.134,52
Δ non ammesso a riconoscimento	-
$\rho_{a}$	4,45%
rpi <sub>a</sub>	1,70%
X <sub>a</sub>	-0,25%
$PG_a$	1,5%
$QL_a$	1,5%
C19 <sub>2020</sub>	0%

# Il "Rapporto dell'entrata Tariffaria dell'anno precedente" (pari a 1,00458) viene calcolato come rapporto tra il valore dell'entrata tariffaria 2021 (secondo MTR) e il valore dell'entrata Tariffaria 2020.

Le tabelle sopra riportate sono integrate per la determinazione del PEF finale con i dati forniti dall'altro gestore Æqua Roma S.p.A. e con i dati di Roma Capitale, come da *Appendice 1* prevista dal MTR allegato alla proposta di deliberazione dell'Ente.

# Scelte operate dall'Ente per il 2020 relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 in favore delle utenze non domestiche – Componente di conguaglio 2021.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) – con la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 – ha ritenuto che "...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno – in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" – declinare selettivamente l'intervento regolatorio".

Con la stessa predetta deliberazione n. 158/2020, ARERA ha, altresì, stabilito che "ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19", trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi emanati durante il periodo emergenziale".

La deliberazione di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, all'articolo 1, ha previsto misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, richiamando le prerogative già attribuite dalla Legge n. 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, in particolare:

il punto 1.2 dell'art. I ha previsto la facoltà per i Comuni di adottare riduzioni sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione delle attività e la successiva riapertura alla data del 05 maggio 2020 con provvedimenti governativi, ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti e che le riduzioni per tali soggetti

siano commisurate ai giorni di effettiva chiusura. Le attività appartenenti a tale fattispecie sono elencate nella Tabella 1a riportata nell'Allegato A della richiamata deliberazione di ARERA n. 158/2020 e identificabili da codice ATECO;

- il punto 1.3 ha previsto la facoltà per i Comuni di adottare riduzioni sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione delle attività con provvedimenti governativi, ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti, ancora in corso alla data del 05 maggio 2020 e che le riduzioni per tali soggetti siano pari al 25% della parte variabile della tariffa. Le attività appartenenti a tale fattispecie sono elencate nella Tabella 1b riportata nell'Allegato A della richiamata deliberazione di ARERA n. 158/2020 e identificabili da codice ATECO;
- il successivo punto 1.4 ha previsto la facoltà per i Comuni di adottare riduzioni sulla parte variabile della tariffa di cui ai punti precedenti per le tipologie di utenze che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che potrebbero essere risultate sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diverse, identificate da codice ATECO (ove possibile). Le attività appartenenti a tale fattispecie sono elencate nella Tabella 2 riportata nell'Allegato A della richiamata deliberazione di ARERA n. 158/2020 e identificabili da codice ATECO;

Con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 118 del 30.09.2020, con la quale Roma Capitale ha adottato il PEF 2020, in applicazione delle disposizioni della citata deliberazione di ARERA n. 158/2020, sono state applicate le riduzioni in favore delle utenze non domestiche ed è stato stimato il loro importo complessivo in  $\in$  35.096.000,00. Con lo stesso provvedimento Roma Capitale ha stabilito di recuperare tale minor gettito in tre annualità successive (2021, 2022 e 2023), valorizzando la componente RCND<sub>TV</sub>, definita dalla deliberazione di ARERA n. 238/2020.

Per quanto appena detto nel PEF 2021 deve essere recuperata la prima rata riguardante la componente di rinvio  $RCND_{TV}$  pari a  $\in$  11.698.667,00 ( $\in$  35.096.000,00/3).

L'art. 4 della deliberazione di ARERA n. 238/2020 aveva previsto la possibilità di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), l'anticipazione in favore del gestore per l'anno 2020 dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente RCND<sub>TV</sub> relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione di ARERA n. 158/2020 per le utenze non domestiche. La situazione di liquidità di Roma Capitale nel 2020 non ha comportato la necessità di utilizzare tale forma di finanziamento.

#### Crediti inesigibili

Premesso che l'Amministrazione Capitolina ha gestito direttamente la Tassa sui rifiuti solidi urbani-TARSU di cui al D. Lgs. 507/1993 fino al 31/12/2002. Con l'adozione dal 1° gennaio 2003 della Tariffa di Igiene Ambientale, si è passati da un'entrata di natura tributaria ad una entrata di natura corrispettiva, affidata in gestione al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana (AMA S.p.A.), in applicazione di quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 22/1997 (si vedano: deliberazione di Giunta Comunale n.141/03 e deliberazione di Consiglio Comunale nn. 24 e 25 del 2003). Così facendo si è trasferito in capo ad AMA S.p.A. l'intero ciclo di gestione della tariffa, nomina del funzionario responsabile, gestione della banca dati, rapporti con l'utenza, attività di bollettazione, accertamento e recupero dell'evasione, riscossione, contenzioso.

Fino al 2009 tale entrata non doveva essere esposta nel bilancio di Roma Capitale, essendo, per convenzione, gestita ed introitata da AMA S.p.A. e utilizzata dalla Società per dare copertura finanziaria al Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'art. 7, comma 9 della legge n. 68/2015 che ha convertito il D.L. n. 78/2015, ha modificato la legge n. 147/2013, introducendo l'art. 654 bis; quest'ultimo dispone che "Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene urbana, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi".

Relativamente agli anni di imposta 2003 -2009 AMA S.p.A., con nota n. 0003999.I del 21 settembre 2020 ha dichiarato un ammontare di crediti inesigibili non coperti da fondo svalutazione e non recuperati nei piani finanziari pregressi per € 102.264.705,00.

Con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 118 del 30.09.2020, considerata la vetustà di tali crediti, gli stessi sono stati dichiarati inesigibili e, al fine di contemperare le esigenze finanziarie del gestore e l'impatto negativo sulle tariffe, è stato deciso di recuperare l'importo in tariffa durante l'arco di quattro anni.

Pertanto, la parte non coperta da fondo svalutazione crediti, pari come detto a € 102.264.705,00, secondo le disposizioni dell'art. 654 bis citato, in ossequio al principio di integrale copertura di tutti i costi di

gestione e al fine di garantire l'equilibrio finanziario del gestore, è stato deciso che fosse ribaltato in tariffa, inserendo nei piani finanziari, a partire dal 2020, le seguenti quote:

2020 € 36.500.000,00 2021 € 36.500.000,00

2022 € 15.000.000,00

2023 € 14.264.705,00 (\*)

(\*) Nella deliberazione di A.C. n. 118 del 30.09.2020 per errore materiale è stata riportata la somma di € 14.644.705,00.

Eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno sopravvenienze attive, da inserire tra le entrate da dedurre dai costi nell'esercizio in cui insorgeranno.

#### Fondo crediti dubbia esigibilità

L'incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità per TARI a consuntivo 2019 rispetto al rendiconto 2018 è stato pari ad € 335.945.184,75. Secondo l'art. 14 del MTR è possibile inserire nel PEF fino all'80% di tale incremento, pari a € 268.756.147,80. Al fine di non avere incrementi tariffari rilevanti, si valorizza la componente per € 36.500.000,00, pari a quella stabilita per il 2020.

## Detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2020

Ai sensi dell'art. 1 comma 1.4. della determinazione ARERA n. 2/2020 dal totale dei costi del PEF siano sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/07 ricevuto da Roma Capitale nell'esercizio finanziario 2019 che ammonta ad € 1.508.628,68;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione realizzate nell'esercizio finanziario 2019 pari ad € 18.611.271,08;
- c) le entrate da procedure sanzionatorie nei confronti di AMA S.p.A. pari a € 8.042.549,40, di cui € 7.348.962,52 per penalità irrogate dal Dipartimento Tutela Ambientale e € 693.586,88 per penalità irrogate dal Dipartimento Risorse Economiche.

Per un totale di € 28.162.449.16.

#### CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE DI ROMA CAPITALE

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL FENOMENO

Dall'elaborazione di dati statistici nazionali si ricava che in Italia vengono prodotte in un anno circa 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari, che rappresentano il 16,8% dei consumi annui alimentari (pari a circa 33 milioni di tonnellate se si sommano ristorazione e consumo domestico). Ogni anno vengono sprecate, in quanto non riutilizzate per alimentazione umana, 5,1 milioni di tonnellate di cibo, che rappresentano il 15,4% dei consumi annui alimentari e il 91,4% dell'eccedenza alimentare. Il cibo sprecato corrisponde a 12,6 miliardi di euro all'anno persi (ovvero 210 euro per persona all'anno), a un'impronta del carbonio pari a 13 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> utilizzate per produrlo e a 1,5 milioni di famiglie che si trovano in una situazione di povertà assoluta.

Eccedenza e spreco alimentare si generano in tutti gli stadi della filiera agro-alimentare, ma sia nella formazione dell'eccedenza alimentare che nella formazione dello spreco, il principale responsabile è lo stadio del consumo; seguono lo stadio della produzione, della distribuzione, della ristorazione e, infine, quello della trasformazione. Ogni stadio ha ampi margini di miglioramento, sia nella riduzione delle eccedenze che nella

redistribuzione delle stesse per finalità di solidarietà sociale, ma le scelte di intervento si devono basare su diverse valutazioni: flussi annui coinvolti, loro valore economico, tipologie di prodotti, semplicità relativa con cui l'eccedenza alimentare può essere recuperata ai fini dell'alimentazione umana (fungibilità), capacità dei soggetti in grado di ricevere e redistribuire e molto altro.

#### ECCEDENZA ALIMENTARE E DONAZIONI

La percentuale di eccedenza alimentare che viene donata – a livello nazionale – è ancora poco consistente: la Legge Gadda (n. 166/2016) è nata proprio con l'obiettivo di incentivare la redistribuzione delle eccedenze e dei beni inutilizzati a fini di solidarietà sociale, destinandoli alle categorie bisognose.

La Legge, che risponde anche all'esigenza di semplificare e armonizzare il quadro di riferimento normativo che disciplina la donazione delle eccedenze alimentari, non ha un intento sanzionatorio bensì incentivante, poiché è nota la generale difficoltà di trovare sul territorio soggetti in grado di ricevere e redistribuire tutte le eccedenze che si generano, in particolare quelle dei prodotti freschi e freschissimi, per i quali tempistiche e logistica sono determinanti.

Il contesto urbano favorisce la redistribuzione delle eccedenze: sono infatti molte le realtà del terzo settore con forte radicamento territoriale presenti nelle città, in grado quindi di mettere in contatto domanda (gli indigenti) e offerta (le eccedenze) che, in un contesto urbano, sono anche molto prossime dal punto di vista spaziale. Si tratta di enti di primo e secondo livello.

I primi, tipicamente i banchi alimentari, non hanno un contatto diretto con gli indigenti, ma hanno un'alta capacità di interazioni con le aziende donatrici: infatti sono dotati di una forte competenza logistica, operano ad una scala territoriale vasta e per queste caratteristiche si pongono come intermediario tra chi dona e chi distribuisce direttamente agli indigenti.

Gli enti di secondo livello ricevono i prodotti dagli enti di primo livello e li ridistribuiscono agli utilizzatori finali. Essi operano a livello locale, distribuendo cibi e bevande con modalità diverse: unità di strada, pacchi alimentari per il consumo domestico (anche tramite gli empori solidali), pasti pronti (modello delle mense per i poveri e dei ristoranti solidali).

Esiste poi una tipologia di organizzazioni ibride, per le quali le due funzioni di ritiro dalle aziende donatrici e distribuzione agli indigenti sono egualmente strutturate: questi enti servono un'utenza limitata alla scala locale con propri accreditamenti presso le strutture della grande distribuzione organizzata. Gli stessi enti ritirano anche dalle realtà di primo livello.

Per tutti è fondamentale la capacità di fare rete, tra loro e con le istituzioni. Il processo di donazione delle eccedenze alimentari, senza prendere in considerazione il valore sociale delle stesse, fa sì che il valore economico degli alimenti redistribuiti sia maggiore rispetto al costo del recupero, comprensivo dei costi sostenuti dall'azienda che dona e dall'organizzazione no profit che redistribuisce (anche se è d'obbligo ricordare che il lavoro delle no profit si regge in gran parte sulla massiccia presenza di volontari).

#### LE AZIONI DI ROMA CAPITALE

L'attuazione della legge n. 166/2016 per Roma Capitale potrebbe cominciare dando spazio a tutte quelle realtà di secondo livello presenti sul territorio che operano già la distribuzione di cibo agli indigenti e che potrebbero organizzare quella delle eccedenze, coadiuvati dagli enti di primo livello, che sono in grado di costruire la rete necessaria. Lo strumento della riduzione della TARI, messo in campo da Roma Capitale, potrebbe fungere da volano a tali iniziative.

Operatori privati del sistema alimentare (attività commerciali, industriali e professionali), quali ad esempio panetterie, gastronomie, supermercati, mercati, bar, ristoranti, mense, industrie alimentari presentano a Roma Capitale progetti di ridistribuzione a titolo gratuito delle eccedenze.

Il progetto prende avvio tramite una Dichiarazione Iniziale (DI), contenente la stima delle quantità di cibo donabile e l'indicazione degli attori sociali (Onlus) coinvolti, con un'autocertificazione attestante tale qualifica.

Lo sconto è applicato a conguaglio nell'anno successivo sulla base di una Rendicontazione Finale (RF) contenente la quantità totale di cibo donato e l'attestazione degli attori sociali Onlus che conferma la quantità di cibo ricevuto.

La riduzione è calcolata in misura proporzionale alle quantità effettivamente cedute e rapportata ai quantitativi di rifiuti prodotti, calcolati in base ai coefficienti di produzione K<sub>d</sub> stabiliti nella deliberazione di determinazione delle misure della tassa sui rifiuti (TARI), ed applicata ai locali in cui avviene la produzione o la distribuzione degli alimenti. È possibile cumulare la riduzione con l'incentivo relativo al recupero e riciclo

di altre frazioni (nei limiti della parte variabile). Il coefficiente di riduzione spettante sulla parte variabile della tariffa è del 25% per il primo anno di applicazione; tale percentuale potrebbe essere incrementata fino al 50%, in armonia con quanto stabilito dall'articolo 16-bis del Regolamento TARI approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 116 del 30/09/2020.

#### **AUTOCOMPOSTAGGIO**

Dal 2005 è prevista un'agevolazione sulla parte variabile della TARI a favore delle utenze domestiche residenti che praticano l'autocompostaggio dei rifiuti organici e degli scarti provenienti dalla manutenzione dei giardini. Possono svolgere attività di autocompostaggio domestico gli utenti che dispongono di un'area a verde non pavimentata, pertinenziale ed esclusiva nella medesima utenza oggetto di TARI, di almeno 25 mq per ogni persona residente nell'immobile, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani" (deliberazione di Assemblea Capitolina n. 105/2005), in via di aggiornamento.

Le utenze devono essere dotate anche delle necessarie condizioni igienico-sanitarie previste dalle normative vigenti.

Tale agevolazione è confermata per l'annualità 2021 prevedendo una riduzione della parte variabile della TARI pari al 30% quando siano presenti le condizioni succitate.

Le utenze domestiche potranno accedere all'agevolazione mostrando la ricevuta di acquisto di una compostiera, al fine di certificare la pratica in parola.

Firmato digitalmente da

STEFANO CERVI
CN = CERVI STEFANO
C = IT